



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA)**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.7.2010*

# INDICE

- Articolo 1: Oggetto del Regolamento.
- Articolo 2: Istituzione della tariffa.
- Articolo 3: Soggetti passivi.
- Articolo 4: Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali.
- Articolo 5: Superficie utile.
- Articolo 6: Persone occupanti i locali.
- Articolo 7: Classificazione delle utenze non domestiche.
- Articolo 8: Esclusioni.
- Articolo 9: Esclusioni particolari.
- Articolo 10: Utenze domestiche non stabilmente attive.
- Articolo 11: Utenze non domestiche non stabilmente attive.
- Articolo 12: Obbligazione tariffaria per inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.
- Articolo 13: Tariffa giornaliera di smaltimento.
- Articolo 14: Agriturismo.
- Articolo 15: Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio.
- Articolo 16: Agevolazione per la raccolta differenziata della frazione umida organica smaltita attraverso il compostaggio domestico.
- Articolo 17: Riduzioni massime consentite.
- Articolo 18: Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico.
- Articolo 19: Riscossione della tariffa.
- Articolo 20: Conguagli.
- Articolo 21: Rimborsi.
- Articolo 22: Contestazioni, reclami e controversie.
- Articolo 23: Poteri di verifica del Gestore del servizio.
- Articolo 24: Penalità.
- Articolo 25: Deliberazione annuale della tariffa di riferimento.
- Articolo 26: Disposizioni finali.
- Articolo 27: Rinvio ad altre disposizioni di legge.
- Articolo 28: Efficacia delle disposizioni e abrogazioni.

## **ARTICOLO 1 : Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale – T.I.A. prevista dall'art. 238 del Decreto Legislativo 152/2006 e art. 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008 convertito con la L. 13/2009 con l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in campo di inadempienza.

## **ARTICOLO 2 : Istituzione della tariffa integrata ambientale**

1. Per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa, con le modalità di cui al Regolamento Comunale del Servizio di nettezza urbana e del contratto di Servizio tra ATO – Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna ed Hera s.p.a. , Gestore del servizio, è istituita dal Comune di Monte San Pietro la tariffa, a norma dell'art. 238 del Decreto Legislativo 152/2006 e art. 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008 convertito con la L. 13/2009 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
2. Il Gestore del servizio applica e riscuote la tariffa.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 158/99 la tariffa viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio comunale.
4. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/99, l'Amministrazione Comunale ripartisce tra utenze domestiche e non domestiche l'ammontare dei costi fissi e quello dei costi variabili da coprire attraverso la tariffa, secondo le modalità riportate nel Piano Finanziario.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio, e di una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
6. Per le utenze domestiche gli elementi essenziali per la definizione della tariffa sono la superficie e il numero dei componenti il nucleo familiare; per le utenze non domestiche la superficie e la tipologia di attività in relazione alla quale è fissato un coefficiente di produzione potenziale di rifiuti, in applicazione del D.P.R. 158/99.

## **ARTICOLO 3 : Soggetti passivi**

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione etc. ) occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L' obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha presentato la dichiarazione di occupazione o conduzione con vincolo di solidarietà , per i locali di uso domestico, fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
3. La tariffa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali, per periodi non superiori all'anno, è dovuta dal proprietario dei medesimi o dal titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi

- superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
  5. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree. Il Comune e il Gestore del servizio possono richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree.
  6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o ne ha la rappresentanza legale.

#### **ARTICOLO 4 : Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali.**

1. I soggetti, di cui all'art. 3, devono presentare le denunce di attivazione, cessazione e variazione di occupazione/conduzione sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del servizio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Le denunce devono essere presentate presso gli sportelli autorizzati del Gestore, inviate a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica agli indirizzi forniti dal gestore entro 60 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione dell'occupazione o conduzione.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione.

#### **ARTICOLO 5 : Superficie utile**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al mq se la frazione è superiore al mezzo mq, per difetto se la frazione è uguale o inferiore al mezzo mq.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **ARTICOLO 6: Persone occupanti i locali.**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia con eccezione della ipotesi regolata dall'art. 10 ;
2. Per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati d'ufficio.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di sei persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Non va presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 180 giorni nell'arco dell'anno.
5. Per le persone ricoverate presso ospedali o case di cura facenti parte di un nucleo costituito da più persone, previa presentazione di idonea documentazione (certificato di casa di cura o di riposo, ecc) il numero degli occupanti viene corrispondentemente ridotto mentre, in caso di nucleo con unico componente, si applica l'art. 10.

## **ART. 7: Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie è effettuata annualmente dall'Amministrazione comunale in concerto con il Gestore, integrata dai relativi coefficienti di produzione Kd e Kc, così come definito nel DPR 158/99, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La classificazione di una utenza non domestica in una delle categorie di cui al comma 1), è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività/professioni , fatte salve le reali attività svolte.
3. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa unità immobiliare, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
4. Nel caso di utenze non domestiche, operanti all'interno di unità immobiliari facenti capo ad un nucleo familiare di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dovranno essere fatte distinte denunce, uno relativo all'utenza non domestica ed uno relativo a quella domestica residente con la relativa attribuzione delle superfici di competenza.

## **ARTICOLO 8 : Esclusioni.**

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano le superfici dei locali ed aree che in base ad idonea documentazione risultino non utilizzati.
2. Sono esclusi dalla tariffa i locali ed aree scoperte per i quali effettivamente non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Tra i locali che presentano tali caratteristiche vi sono :

- a. edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività dell'esercizio del culto stesso ad esclusione delle abitazioni dei ministri del culto;
- b. soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c. le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive, limitatamente ai campi da gioco;
- d. terrazze, balconi, portici e simili non chiusi;
- e. unità immobiliari adibite a civile abitazione e ad usi diversi prive di mobili e suppellettili o non allacciate ai servizi pubblici a rete;
- f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- g. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, ove non si abbia di regola presenza umana.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

- h. locali e fabbricati utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola. Sono soggetti invece alla tariffa, con le esclusioni previste dal successivo art. 9, le aree e gli edifici destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

## **ARTICOLO 9: Esclusioni particolari.**

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati dal comune per qualità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per beneficiare di tale esclusioni, devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano i rifiuti di cui sopra indicando la metratura dei locali esclusi e la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, allegando documento idoneo a dimostrare lo smaltimento a cura dell'utente dei rifiuti speciali o pericolosi.

Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali pericolosi o non assimilati per qualità, qualora non siano in concreto suddivisibili le restanti superfici, sono individuate le sotto elencate attività soggette a riduzione percentuale della superficie complessiva di applicazione della tariffa, ferma restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Attività:

	%
• cantine vinicole e caseifici	20
• officine meccaniche (macchine utensili, tornitori, saldatori, ecc.)	50
• officine carpenteria metallica	40
• lavanderie a secco, tintorie non industriali	70
• laboratori fotografici, eliografie	25
• autoriparatori e motoriparatori	60
• elettrauto	30
• gommisti	50
• gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20
• laboratori di analisi	15
• autoservizi, autolavaggi e autorimessaggi	10
• allestimenti, insegne	15
• tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50

per eventuali attività non previste dal precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

#### **ARTICOLO 10: Utenze domestiche non stabilmente attive.**

1. Per "utenze domestiche non stabilmente attive" previste dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. 158/99 si intendono:
  - a) abitazioni tenute a disposizione (seconde case) da cittadini residenti e da non residenti;
  - b) alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero (iscritti all' A.I.R.E.) del Comune.

Ai fini del calcolo della tariffa, viene associato convenzionalmente il nucleo familiare con numero di occupanti pari a **2 (due)**;

- c) unico componente di nucleo familiare ricoverato presso ospedali o case di cura dietro presentazione di idonea documentazione (certificato di casa di cura o di riposo, ecc).

Ai fini del calcolo della tariffa, viene associato convenzionalmente il nucleo familiare con numero di occupanti pari ad **1 (uno)** e un sconto percentuale pari al **50%**;

2. Nel caso di unità immobiliari destinate ad uso foresteria (cioè adibite ad alloggio temporaneo di persone) con il contratto "Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" intestato a persona giuridica, ai fini della Tariffa, ad ogni unità immobiliare viene associato, convenzionalmente, un nucleo familiare con numero di occupanti pari ad **1 (uno)**.

#### **ARTICOLO 11: Utenze non domestiche non stabilmente attive.**

1. Le utenze non domestiche si considerano non stabilmente attive quando i locali e le aree scoperte sono adibite ad attività stagionali, quindi occupate o condotte per un periodo non superiore a 210 giorni risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Si considerano parimenti non stabilmente attive le utenze non domestiche qualora l'attività venga svolta per un periodo complessivo, anche se non continuativo, inferiore a 210 giorni all'anno. La circostanza dovrà essere dimostrata dall'interessato con idonea documentazione che abbia valore probatorio.
3. La quota fissa di tariffa viene interamente addebitata e la quota variabile viene ridotta del 50%.

#### **ARTICOLO 12: Obbligazione tariffaria per inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.**

1. La tariffa è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
2. L'obbligo decorre dal primo giorno successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e termina con l'ultimo giorno di occupazione/conduzione.
3. Nel caso di attivazione o cessazione di un'utenza in corso d'anno, la tariffa è rapportata, sia nella quota fissa che in quella variabile, alle giornate di occupazione o conduzione dei locali ed aree.
4. Tutte le variazioni rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono applicate in proporzione al numero dei giorni di effettiva vigenza, senza che questo comporti una modifica della frequenza di fatturazione.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, la tariffa non è dovuta se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
6. Nel caso in cui il Gestore, in seguito a verifiche o accertamenti, riscontri l'insussistenza del presupposto tariffario, effettua la cancellazione d'ufficio.

#### **ARTICOLO 13: Tariffa giornaliera di smaltimento.**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree



pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 80 giorni di un anno solare, anche se non continuativo.

2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita all'attività svolta, con una maggiorazione della tariffa del 50%.
3. La tariffa è riscossa dal Gestore sulla base di comunicazioni inviate al medesimo dal Servizio comunale competente al rilascio/rinnovo delle corrispondenti autorizzazioni o concessioni e contenenti tutti gli elementi necessari alla quantificazione dell'importo dovuto.
4. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento, è recuperata secondo i criteri stabiliti all'art. 24 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 14: Agriturismo.**

I locali e le aree destinati dall'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ad attività agrituristica, L.R. 26/94, ai fini della tariffa si intendono ricompresi:

- nella categoria 7 della tabella 3 a del D.P.R. n. 158/99 qualora negli stessi vengano svolte contemporaneamente attività di ospitalità con ristorazione od esclusivamente ristorazione;
- nella categoria 8 della tabella 3 d del D.P.R. n. 158/99 qualora negli stessi venga svolta solo attività di ricezione senza ristorazione.

#### **ARTICOLO 15: Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio.**

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi derivati da cause di forza maggiore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, l'utente può, dando comunicazione scritta al comune, provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio da parte del gestore.

#### **ARTICOLO 16: Agevolazione per la raccolta differenziata della frazione umida organica smaltita attraverso il compostaggio domestico.**

1. Per la raccolta differenziata della frazione umida organica, viene concessa una riduzione del **30%** da calcolarsi sulla parte variabile della tariffa.
2. La riduzione viene concessa a condizione che venga eseguita la raccolta differenziata continuativamente nel corso dell'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite con Delibera di G.M. n. 35 del 16/04/2003 e successive modifiche.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore del servizio, in applicazione dei criteri di cui sopra, attesterà la corretta tenuta della raccolta.
4. All'utente che avrà ottenuto una valutazione positiva, sarà concessa la riduzione di cui al comma 1 a conguaglio nell'anno successivo a quello di riferimento.

## **ART. 17: Riduzioni massime consentite**

Il valore percentuale massimo consentito per le riduzioni elencate è fissato nel 100% sia della parte fissa che della parte variabile della Tariffa.

Eventuali ulteriori agevolazioni e/o riduzioni dovranno essere definite dal Comune in concerto con il Gestore.

## **ARTICOLO 18: Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico.**

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico o che siano portatori di handicap o invalidi civili, una agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa.
2. I requisiti per l'accesso alle agevolazioni e la percentuale di abbattimento della tariffa vengono stabilite annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

## **ARTICOLO 19 : Riscossione della tariffa integrata ambientale.**

La tariffa comprensiva dell'imposta provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 è applicata e riscossa dal Gestore del Servizio ai sensi dell'art. 238 del Decreto Legislativo 152/2006 e art. 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008 convertito con la L. 13/2009 attraverso l'emissione di fatture.

Il Gestore predispone un programma annuale di fatturazione che può, per motivi di opportunità, essere differenziato per categorie o gruppi di soggetti, in accordo con l'Amministrazione comunale.

La bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti dal medesimo Gestore.

Il pagamento della bolletta va effettuato dall'utente entro il termine indicato nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.

L'utente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. L'utente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.

Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto, di norma, a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro.

Il Gestore provvede al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge di legge.

## **ARTICOLO 20: Conguagli.**

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso dell'anno saranno conteggiate nella tariffazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche o in un unico conguaglio a fine anno.
2. Qualora ciò non fosse possibile il Gestore procede alle operazioni di conguaglio tramite rimborso o addebito delle differenze riscontrate.

## **ARTICOLO 21: Rimborsi.**

1. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno dell'utente, il Gestore accredita la somma non dovuta nella prima bolletta successiva con retroattività non superiore a 5 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 26.
2. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Gestore, lo stesso potrà recuperare la maggiore somma dovuta con retroattività non superiore a 365 giorni dalla data di comunicazione mediante conguaglio nelle fatturazioni successive, fatto salvo quanto previsto all'art. 26.

## **ARTICOLO 22: Contestazioni reclami e controversie.**

1. L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa lui applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie secondo le modalità di cui all'art. 4 .

## **ARTICOLO 23: Poteri di verifica del Gestore del servizio.**

Il Gestore esercita l'attività di controllo necessario per la corretta applicazione e riscossione della tariffa.

I moduli messi a disposizione dal Gestore e compilati dall'utente hanno valore di autodichiarazione ai sensi del T.U. 28/12/00 n. 445 e dell'art. 10 L. 31/12/96 n. 675. L'attività di accertamento e controllo spetta all'Ente Gestore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale che si impegna a fornire tutti i dati di sua competenza.

Il controllo può effettuarsi mediante :

- a) richiesta al soggetto obbligato di esibire o trasmettere atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d'uso riferite alla produzione di rifiuti (non assimilati o pericolosi per le utenze non domestiche);
- b) richiesta di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e notizie specifiche;
- c) utilizzo di dati ottenuti da enti pubblici, anche economici, rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto (Anagrafe comunale, ufficio

Commercio del Comune, Camera di Commercio, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari etc.) ;

- d) verifica della coerenza dei dati dichiarati o contabilizzati per altri servizi aziendali (acqua, energia elettrica, calore, gas etc.) con la dichiarazione dell'obbligato.
- e. l'accesso, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione. Il gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 gg. prima al domicilio dell'interessato.

Per le operazioni di cui sopra il Gestore ha facoltà di avvalersi, attraverso convenzione, di soggetti privati o pubblici che dovranno esibire apposito documento di riconoscimento.

Nei casi di impossibilità all'esecuzione dell'accertamento per mancata collaborazione da parte del soggetto, il Gestore può applicare criteri presuntivi e insindacabili da parte del soggetto passivo, per la determinazione dei dati necessari a norma dell' art. 2729 del Codice Civile.

In caso di mancata o ritardata comunicazione delle variazioni, gli elementi presuntivi o quelli riscontrati all'atto dell'accertamento, si applicano dalla data in cui si accerta effettivamente la variazione.

Nei casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni del Responsabile del relativo organismo.

E' fatta salva, nel rispetto delle leggi vigenti, per l'Amministrazione Comunale la possibilità di accedere, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, ai locali od aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie e destinazione d'uso.

Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, il Gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero del corrispettivo della tariffa non pagata o del maggiore importo dovuto per la Tariffa, con contestuale applicazione degli interessi moratori per i periodi cui la violazione si riferisce. L'accertamento deve riguardare le violazioni intervenute entro i 5 anni precedenti la data di inizio dell'attività di verifica che dovrà essere comunicata agli utenti, salvo quanto previsto dall'art. 26. Qualora la verifica accerti la violazione, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 gg. dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

## **ARTICOLO 24 : Penalità.**

1. Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza, il Gestore del servizio applica sulla somma dovuta una maggiorazione del 10% in ragione di anno a titolo di rimborso delle spese di accertamento, da calcolarsi dal momento dell'occupazione fino alla data di scadenza del titolo di pagamento, oltre agli interessi calcolati su base annua pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

- 2. In caso di denuncia pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente regolamento, comunque prima che l'ufficio abbia emesso la relativa fattura di recupero, il Gestore applica gli interessi di mora per il periodo intercorrente tra la scadenza naturale del

pagamento e la scadenza del titolo di pagamento emesso tardivamente calcolati su base annua pari al :

Tasso Ufficiale di Riferimento, se il ritardo non supera i 30 giorni;

Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, se il ritardo supera i 30 giorni.

3. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Gestore, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella dovuta, applica sulla maggiore somma una maggiorazione del 10% in ragione di anno a titolo di rimborso delle spese, da calcolarsi per il periodo intercorrente tra la scadenza naturale del pagamento e la scadenza del titolo di pagamento emesso tardivamente oltre agli interessi calcolati su base annua come descritto al punto 1;

4. Qualora la denuncia in variazione pervenga oltre i termini stabiliti dal presente regolamento e la tariffa dovuta risulti maggiore, sul maggiore importo sono applicati gli interessi calcolati su base annua come descritto al punto 2, da calcolarsi per il periodo intercorrente tra la scadenza naturale del pagamento e la scadenza del titolo di pagamento emesso tardivamente.

5. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'.

6. Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 gg. dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.

7. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente gli interessi di mora calcolati su base annua pari al :

Tasso Ufficiale di Riferimento, se il ritardo non supera i 30 giorni;

Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, se il ritardo supera i 30 giorni.

8. All'utente 'buon pagatore' il Gestore, per i primi 10 gg. di ritardo, non applica alcun interesse. Si considera 'buon pagatore' l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento delle fatture degli ultimi 24 mesi. Il Gestore addebita inoltre all'utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

9. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

## **ARTICOLO 25: Deliberazione annuale della tariffa di riferimento.**

Nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio Preventivo il Consiglio Comunale determina con proprio atto deliberativo la tariffa di riferimento secondo il metodo

normalizzato, contestualmente alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **ARTICOLO 26: Disposizioni finali.**

1. Il Comune continuerà, anche dopo l'approvazione delle modifiche al regolamento, ad effettuare rimborsi ed accertamenti della Tassa e Tariffa rifiuti, secondo i normali termini di decadenza, fino all'anno di competenza 2005. Nel caso il Gestore rilevi dell'evasione totale o parziale della Tassa/Tariffa rifiuti dovrà segnalarla, per competenza fino al 31/12/2005 al Comune e, viceversa, quest'ultimo dovrà segnalare al Gestore posizioni accertate che hanno effetto anche successivamente al 01/01/2006.
2. Le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti ai fini dell'applicazione della tassa/tariffa rifiuti a far data dal 01/01/2006 sostituiscono le dichiarazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Gli archivi anagrafici, gli archivi TARISU ed ogni altro archivio previsto dal presente Regolamento forniti dal Comune al Gestore, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alle attività di gestione della Tariffa rifiuti solidi urbani, in modo lecito e secondo correttezza mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla L. 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni. Il Gestore deve garantire sotto la propria responsabilità, che siano realizzate tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato di procedere al trattamento, possano venire a conoscenza dei dati trattati e far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43 in relazione ai dati sottoposti a trattamento.

#### **ARTICOLO 27: Rinvio ad altre disposizioni di legge.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute dal Decreto Legislativo 152/2006, dal D.L. n. 208/2008 convertito con la L. 13/2009 e dal D.P.R. n. 158 del 27/04/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 28 : Efficacia delle disposizioni e abrogazioni.**

1. Le modifiche apportate al presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2010.
2. Dal 01/01/2010, è abrogata ogni disposizione regolamentare contrastante con il presente regolamento con l'eccezione di quanto previsto dal precedente art. 26.